



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 183/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69426** depositato il 21.12.2023, proposto da **G. S.** nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Fernando Rizzo (pec: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it) ed Andrea Vadalà, (pec: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it);

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall’Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 07.05.2024, anche a proposito delle

parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente agisce per ottenere l'ottemperanza della sentenza di Codesta Ecc.ma Corte dei conti, n. 266/2023 resa in data 17.05.2023 e pubblicata il 19.05.2023, con la quale, definendo il giudizio n. 68540, è stato accertato il suo diritto all'inclusione in quota A del trattamento di quiescenza in godimento della indennità ex art. 31 del DPR n. 761/1979 non soggetta alla maggiorazione del 18% con conseguente condanna di INPS alla riliquidazione ed al pagamento della differenza, su ciascun rateo, tra quanto effettivamente dovuto e quanto già liquidato, con maggiorazione di interessi e riliquidazione monetaria da computarsi secondo il criterio dell'assorbimento.

II. Con memoria del 23.04.2024, si è costituito INPS che, nel rilevare di aver dato esecuzione alla sentenza n. 266/2023 e che la pensione è stata riliquidata in data febbraio 2024, come indicato nel cedolino allegato in atti, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

III. In vista dell'udienza odierna, parte ricorrente ha depositato nota in atti del seguente tenore: *“si dà atto che l'I.n.p.s. ha ottemperato alla sentenza in febbraio 2024, confermandone la correttezza; pertanto si aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere. Il ricorrente si oppone alla compensazione delle spese di lite, atteso che il pagamento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”*.

Considerato in

DIRITTO

1. Secondo la più recente giurisprudenza civile di legittimità, cui si intende dare seguito, la pronunzia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita (Cass. civ. n. 19845/2019). Le condizioni delineate dalla Suprema Corte ricorrono nella presente fattispecie, alla luce delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti nei propri scritti difensivi.

2. Poiché gli estremi della cessazione della materia del contendere, mercé l'adozione di atti pienamente soddisfattivi della domanda e degli interessi del ricorrente, INPS va condannata alla refusione delle spese di lite che si liquidano, forfettariamente ed alla luce della semplicità delle questioni in fatto ed in diritto da risolvere nonché della natura del giudizio di ottemperanza, in euro 500,00 (cinquecento,00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Ferdinando Rizzo ed Andrea Vadalà dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Ferdinando Rizzo ed Andrea Vadalà dichiaratisi anticipatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **07 maggio 2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 maggio 2024

Pubblicata 8 maggio 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

